

**Ordinanza
sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica
delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in
professioni regolamentate
(ODPS)**

del 26 giugno 2013 (Stato 1° ottobre 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 2 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 e 7 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 2012¹ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS),

ordina:

**Sezione 1:
Professioni regolamentate soggette all'obbligo di dichiarazione**

Art. 1

Le professioni elencate all'allegato 1 sono soggette all'obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche conformemente alla LDPS.

Sezione 2: Dichiarazione

Art. 2 Forma e contenuto della dichiarazione iniziale

¹ Il prestatore di servizi (di seguito: il prestatore) provvede alla dichiarazione mediante il sistema di dichiarazione accessibile sulla piattaforma Internet della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)².

² La dichiarazione contiene in particolare le seguenti indicazioni sul prestatore di servizi:

- a. nomi, cognomi, sesso, data di nascita, cittadinanza, numero del passaporto, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- b. la professione soggetta all'obbligo di dichiarazione che intende esercitare in Svizzera;
- c. il Cantone nel quale la prestazione di servizi verrà effettuata per la prima volta;

RU 2013 2421

¹ RS 935.01

² www.sbf.admin.ch

- d. l'inizio presumibile di quest'ultima;
- e. all'occorrenza, le informazioni concernenti la copertura assicurativa o altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale;
- f. la dichiarazione che non vi sono procedure pendenti a suo carico riguardanti la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione né un divieto provvisorio o definitivo di esercitare la professione.

³ Il prestatore stampa il modulo debitamente compilato, lo firma e lo invia per posta alla SEFRI, accompagnato dai documenti allegati secondo l'articolo 3.

Art. 3 Documenti allegati

¹ La SEFRI richiede i seguenti documenti al prestatore mediante il sistema di dichiarazione:³

- a. una prova della sua cittadinanza;
- b. un'attestazione, in originale o in copia autenticata, che certifica che egli è legalmente stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) per esercitarvi le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche temporaneamente, al momento del rilascio dell'attestazione;
- c. una copia autenticata della prova delle sue qualifiche professionali;
- d. all'occorrenza, il documento che indica in quale misura la sua attività professionale è coperta dal punto di vista assicurativo o da altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale;
- e. la prova, in originale o in copia autenticata, che ha esercitato l'attività in questione nel suo Stato di residenza per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti, se l'esercizio della professione e la formazione non sono regolamentati in tale Stato;
- f. per le professioni nel settore della sicurezza di cui all'allegato 1: la prova, in originale o in copia autenticata, dell'assenza di condanne.

² Per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica secondo l'articolo 4 LDPS non sono richiesti i documenti relativi alle qualifiche professionali di cui al capoverso 1 lettere c ed e.⁴

Art. 4 Rinnovo della dichiarazione

¹ Il prestatore deve rinnovare la dichiarazione:

- a. per ogni anno civile durante il quale intende di nuovo fornire una prestazione di servizi;

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2685).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2685).

b. in occasione di ogni modifica relativa ai dati dichiarati.

² Il rinnovo deve essere effettuato conformemente all'articolo 2; ad ogni rinnovo occorre allegare un'attestazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b. Il prestatore fornisce, all'occorrenza, gli altri documenti allegati richiesti in merito alle modifiche intervenute.

Sezione 3: Procedura della SEFRI dopo la notifica della dichiarazione

Art. 5 Verifica del dossier

¹ La SEFRI verifica se la dichiarazione e i documenti allegati sono completi.

² Essa avvisa immediatamente il prestatore, se possibile per via elettronica, in merito a eventuali complementi da fornire.

Art. 6 Data della notifica della dichiarazione

La dichiarazione e il suo rinnovo sono considerati validamente notificati non appena il modulo di dichiarazione, debitamente compilato, firmato e accompagnato da tutti i documenti allegati richiesti, è pervenuto alla SEFRI.

Art. 7 Avviso al prestatore

¹ La SEFRI conferma di aver ricevuto la dichiarazione e comunica al prestatore in che data essa è stata validamente notificata.

² Essa informa il prestatore sui termini applicabili alla procedura secondo la direttiva 2005/36/CE⁵.

³ Essa comunica al prestatore le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali e per l'esercizio della professione.

Art. 8 Trasmissione alle autorità competenti

¹ La SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati all'autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 3 cpv. 1 LDPS) oppure all'autorità competente per l'esercizio della professione (art. 4 cpv. 1 lett. a LDPS).

² Essa mette in copia l'autorità competente per l'esercizio della professione del Cantone in cui la prestazione di servizi verrà effettuata per la prima volta.

⁵ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 225 del 30.9.2005, pag. 22), nella versione che vincola la Svizzera conformemente all'all. III sez. A n. 1 dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

Sezione 4: Collezione di dati

Art. 9

¹ La SEFRI raccoglie i dati di cui agli articoli 2–4 e li conserva in forma elettronica.

² Essa trasmette i dati, compresi i documenti allegati di cui all'articolo 3, per via elettronica o per posta, all'autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali e all'autorità competente per l'esercizio della professione.

³ Essa può rendere accessibili i dati all'autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali e all'autorità competente per l'esercizio della professione mediante una procedura online, nella misura in cui la dichiarazione e i documenti allegati non contengono dati personali degni di particolare protezione.

⁴ I dati sono conservati per dieci anni a partire dalla notifica della dichiarazione.

Sezione 5: Verifica delle qualifiche professionali da parte dell'autorità federale competente

Art. 10 Verifica, decisione e informazione

¹ L'autorità federale competente verifica le qualifiche professionali.

² Essa comunica al prestatore, entro un mese al massimo a partire dalla notifica della dichiarazione:

- a. che le sue qualifiche professionali sono sufficienti; o
- b. che le sue qualifiche professionali divergono in modo sostanziale dalle esigenze svizzere per l'esercizio della professione regolamentata e che è necessaria una prova attitudinale; in tal caso l'autorità menziona le conoscenze e le competenze mancanti.

³ Se le qualifiche professionali del prestatore sono sufficienti, l'autorità adotta le disposizioni necessarie per permettere all'autorità cantonale di comunicare al prestatore, entro un mese al massimo a partire dalla data della notifica della dichiarazione (art. 6), che egli può avviare la sua attività professionale.

Art. 11 Ritardo nella verifica delle qualifiche professionali

¹ Se l'autorità federale incaricata della verifica delle qualifiche professionali constata, in base alla dichiarazione e ai documenti allegati, che sarà in ritardo nel prendere una decisione a causa di alcuni documenti mancanti, essa ne informa il prestatore entro un mese al massimo a partire dalla notifica della dichiarazione.

² L'autorità federale competente indica i motivi del ritardo e il tempo necessario per giungere a una decisione.

³ Prima della fine del secondo mese a partire dalla ricezione del complemento d'informazione, l'autorità comunica al prestatore la sua decisione secondo l'arti-

colo 10 capoverso 2 e adotta, all'occorrenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 capoverso 3.

Art. 12 Prova attitudinale

¹ L'autorità federale competente organizza la prova attitudinale in modo tale da permettere di iniziare la prestazione di servizi entro il mese successivo alla decisione secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera b.

² Essa informa in tempo utile l'autorità cantonale competente in merito al superamento della prova.

³ Il mancato superamento della prova attitudinale viene comunicato al prestatore dall'autorità federale competente entro il mese successivo alla decisione secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera b. L'autorità federale competente offre al prestatore la possibilità di ripetere la prova attitudinale il più presto possibile.

⁴ Il definitivo mancato superamento della prova attitudinale è comunicato all'autorità competente del Cantone nel quale la prestazione di servizi sarebbe stata effettuata per la prima volta.

Sezione 6: Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali

Art. 13 Titoli di formazione

¹ Il prestatore può usare il suo titolo di formazione nella lingua dello Stato d'origine.

² Se esiste il rischio di confusione con un titolo di formazione svizzero o se il titolo estero è identico al titolo svizzero, il prestatore deve indicare tra parentesi il Paese d'origine del titolo di formazione.

³ L'uso dei titoli di formazione svizzeri è vietato.

Art. 14 Titolo professionale

¹ Il prestatore può usare il titolo professionale utilizzato in Svizzera purché:

- a. le sue qualifiche siano state verificate ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 LDPS;
- b. egli possa pretendere un riconoscimento automatico delle sue qualifiche professionali in applicazione del titolo III capo III della direttiva 2005/36/CE⁶.

² Negli altri casi il prestatore usa il titolo professionale del suo Stato di residenza, nella lingua ufficiale di tale Stato. Se esiste il rischio di confusione con un titolo professionale svizzero o se il titolo estero è identico al titolo svizzero, il prestatore deve indicare tra parentesi il Paese d'origine del titolo professionale.

⁶ Si veda la nota relativa all'art. 7 cpv. 2.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 15 Violazione di un obbligo di dichiarazione

È punito con la multa ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b LDPS ogni prestatore che fornisce una prestazione di servizi senza rispettare l'obbligo di dichiarazione ai sensi degli articoli 2-4.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

La SEFRI esegue la presente ordinanza, purché non ne siano competenti altre autorità federali o cantonali.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato 2.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013.

Allegato 17
(art. 1 e 3 lett. f)

Professioni regolamentate soggette all'obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche professionali ai sensi della LDPS

Spiegazione: le professioni contrassegnate da un asterisco (*) sono oggetto di una nota esplicativa specifica disponibile sul sito Internet della SEFRI (www.sbf.admin.ch > Formazione > Riconoscimento dei diplomi esteri > Professioni regolamentate).

1. Professioni sanitarie

Denominazione		Osservazioni
Assistente di cura per animali	Tierheilpraktiker/in	Assistant en soins pour animaux
Assistente podologo	Podologieassistent/in	Assistant podologue
Audioprotesista	Hörgeräte-Akustiker/in	Audioprothésiste
Audioprotesista specializzato in acustica pediatrica	Pädakustiker/in	Audioprothésiste pédiatrique
Chiropratico	Chiropraktor/in	Chiropraticien
Consulente per le madri, per i padri e per l'allattamento	Mütter-, Väter- und Stillberater/in	Conseiller maternel, paternel et pour nourrissons
Dentista	Zahnarzt/ärztin	Dentiste
Dietista	Ernährungsberater/in	Diététicien

⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2685).

Denominazione			Osservazioni
Drogheria (gestore)	Drogerie (Betreiber/in)	Droguerie (exploitant)	
Droghiere	Drogist/in	Droguiste	
Ergoterapista	Ergotherapeut/in	Ergothérapeute	
Estetista	Kosmetiker/in	Esthéticien	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone Ticino
Farmacista	Apotheker/in	Pharmacien	
Fisioterapista	Physiotherapeut/in	Physiothérapeute	
Igienista dentale	Dentalhygieniker/in	Hygiéniste dentaire	
Infermiere	Pflegefachmann/frau	Infirmier	
Laboratorio (direttore)	Laboratorium (Leiter/in)	Laboratoire médical (directeur)	Concerne i laboratori giusta gli art. 42 segg. OPre ⁸ , gli art. 5 segg. OEGU ⁹ , gli art. 5 segg. dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia ¹⁰ e l'art. 6 ODCA ¹¹
Levatrice (ostetrico)	Hebamme (Entbindungshelfer/in)	Sage-femme	
Logopedista	Logopäde/pädin	Logopédiste	

⁸ O del DFI del 29 sett. 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS **832.112.31**)

⁹ O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (RS **810.122.1**).

¹⁰ O del 29 apr. 2015 concernente i laboratori di microbiologia (RS **818.101.32**).

¹¹ O del 14 feb. 2007 sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (RS **810.122.2**).

Denominazione			Osservazioni
Massaggiatore medicale	Med. Masseur/in	Masseur médical	
Medicamenti (fabbricante, commerciante)*	Arzneimittel (Händler/in und Hersteller/in)*	Médicaments (fabricant, commerçant)*	
Medicina alternativa e terapie complementari*	Alternativmedizin und Komplementärtherapien*	Médecine alternative et thérapies complémentaires*	<p>Concerne in particolare: agopuntura, arte terapia, ayurveda, biorisonanza, omeopatia, medicina tradizionale cinese (MTC), naturopatia tradizionale europea (NTE), riflesologia, shiatsu, euritmia terapeutica, terapia respiratoria. Si veda l'elenco su www.rme.ch.</p>
Medico	Arzt/Ärztin	Médecin	
Odontotecnico	Zahntechniker/in	Technicien dentaire	
Operatore socio sanitario	Fachmann/frau Gesundheit	Assistant en soins et santé communautaire	
Optometrista	Optometrist/in	Optométriste	
Ortopedico – brachieraio	Orthopädist/in – Bandagist/in	Orthopédiste – bandagiste	
Ortottista	Orthoptist/in	Orthoptiste	
Osteopata	Osteopath/in	Ostéopathe	
Ottico	Optiker/in	Opticien	
Podologo	Podologe/login	Podologue	
Protesista dentale	Zahnprothetiker/in	Prothésiste dentaire	

Denominazione			Osservazioni
Psicologo*	Psychologe/login*	Psychologue*	Comprende qualunque attività di psicologia del settore sanitario. Tale definizione copre tutte le terapie della psicologia applicata su persone malate o nel quadro di test clinici
Psicomotricità (terapeuta della)	Psychomotoriktherapeut/in	Psychomotricité (thérapeute en)	
Psicoterapeuta*	Psychotherapeut/in*	Psychothérapeute*	
Soccorritore	Rettungssanitäter/in	Ambulancier	Comprende la direzione di servizi d'ambulanza e il soccorritore ausiliario d'ambulanza
Veterinario	Tierarzt/ärztin	Vétérinaire	

2. Industria, commercio ed economia

Denominazione			Osservazioni
Agente di sicurezza (agente o responsabile)	Sicherheitspersonal (Angestellte/r oder Betriebsleiter/in)	Agent de sécurité (agent ou exploitant)	Professione nel campo della sicurezza
Armi (commerciante e fabbricante)	Waffen (Händler/in und Hersteller/in)	Armes (commerçant et fabricant)	Professione nel campo della sicurezza
Azienda del settore alberghiero o della ristorazione (direttore)	Gastgewerbebetrieb (Leiter/in)	Entreprise dans l'hôtellerie ou la restauration (exploitant)	

Denominazione		Osservazioni	
Esposivi (commerciante e utente)	Explosionsgefährliche Stoffe (Händler/in und Benutzer/in)	Substances explosives (commerçant et utilisateur)	Professione nel campo della sicurezza
Fiduciario commercialista, finanziario o immobiliare	Handels-, Finanz- oder Immobilienreuhänder/in	Fiduciaire commercial, financier ou immobilier	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone Ticino
Investigatore privato	Privatdetektiv/in	Détective privé	Professione nel campo della sicurezza
Mediazione di crediti al consumo (creditore, intermediario di credito)	Vermittlung von Konsumkrediten (Kreditgeber/in, Kreditvermittler/in)	Crédit à la consommation (prêteur, courtier)	
Pompe funebri (gestore di imprese)	Bestatter/in (Betriebsleiter/in)	Pompes funèbres (gérant d'entreprise)	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone Ticino
Prodotti refrigeranti (utilizzo di)	Kältemittel (Umgang mit)	Fluides frigorigènes (utilisation de)	Attività ai sensi dell'OASPR ¹²
Saggiatore del controllo in metalli preziosi	Edelmetallprüfer/in	Essayeur du contrôle des métaux précieux	
Stupefacenti (commerciante e fabbricante)	Betäubungsmittel (Händler/in und Hersteller/in)	Stupéfiants (commerçant et fabricant)	

¹² O del DATEC del 28 giu. 2005 concernente l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti (RS 814.812.38).

3. Alimentazione

Denominazione			Osservazioni
Catering (traiteur)	Traiteur/in	Traiteur	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio dei Cantoni di Friburgo e del Vallese

4. Economia forestale, pesca e animali

Denominazione			Osservazioni
Animali (attività collegate ad animali)*	Tiere (Aktivitäten im Rahmen des Tierschutzes)*	Animaux (activités en lien avec les animaux)*	Concerne tutte le attività contemplate dall'OPAn ¹³ , in particolare guardiano di animali, pareggiatore di unghioni/maniscalco, pubblicità con animali, esecuzione di esperimenti sugli animali, trasporto di animali ecc.
Pescatore professionista	Berufsfischer/in	Pêcheur professionnel	
Selvicoltore*	Wald-/Forstarbeiter/in*	Forestier*	
Tecnico di inseminazione	Besamungstechniker/in	Technicien inséminateur	

¹³ O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali (RS 455.1).

Denominazione			Osservazioni
Terapista per animali	Tiertherapeut/in	Thérapeute pour animaux	Comprende in particolare l'agopuntura, la fisioterapia o l'osteopatia sugli animali

5. Trasporti

Denominazione			Osservazioni
Autista di limousine*	Limousinenfahrer/in*	Chauffeur de limousine*	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone di Ginevra
Capo d'aerodromo	Flugplatzleiter/in	Chef d'aérodrome	
Capotecnico delle imprese di trasporto a fune	Technische/r Leiter/in von Seilbahnen	Chef technique des installations de transport à câble	
Conducente che esegue trasporti di merci pericolose	Fahrzeugführer/in, der/die Transporte mit gefährlichen Gütern ausführt	Conducteur pour matières dangereuses	
Manutenzione d'aeromobili (personale di manutenzione)*	Luftfahrzeug-Instandhaltungspersonal*	Entretien des aéronefs (personnel préposé à l'entretien)*	
Tassista*	Taxifahrer/in*	Chauffeur de taxi*	

6. Formazione e settore sociale

Denominazione			Osservazioni
Animatore di corsi di formazione complementare per l'ammissione alla circolazione di persone	Moderator/in von Weiterausbildungskursen für die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr	-Animateur de cours de formation complémentaire pour l'admission à la circulation routière	
Consulente in materia di educazione	Erziehungsberater/in	Conseiller d'éducation	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone di Berna
Docente attivo nella formazione professionale superiore	Lehrperson in der höheren Berufsbildung	Enseignant chargé de la formation professionnelle supérieure	
Docente attivo nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale	Lehrperson für die schulische Grundbildung und die Berufsmaturität	Enseignant de la formation initiale scolaire ou de la maturité professionnelle	
Docente in pedagogia speciale (orientamento educazione pedagogico-curativa precoce)	Sonderpädagog/in (Vertiefungsrichtung heilpädagogische Früh-erziehung)	Pédagogue spécialisé (orientation éducation précoce spécialisée)	
Docente in pedagogia speciale (orientamento educazione pedagogico-curativa scolastica)	Sonderpädagog/in (Vertiefungsrichtung schulische Heilpädagogik)	Pédagogue spécialisé (orientation enseignement spécialisé)	
Docente nelle scuole di musica (diploma di pedagogia musicale)	Lehrperson an einer Musikschule (musikpädagogisches Diplom)	Enseignant dans les écoles de musique (diplôme de pédagogie musicale)	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone di Vaud

Denominazione		Osservazioni
Docente per il livello prescolastico ed elementare o per il livello prescolastico o per il livello elementare	Lehrperson für die Vorschulstufe und/oder Primarstufe	Enseignant des degrés préscolaire et primaire ou du degré préscolaire ou du degré primaire
Docente per il livello secondario I	Lehrperson der Sekundarstufe I	Enseignant du degré secondaire I
Docente per le scuole di maturità	Lehrperson für Maturitätsschulen	Enseignant pour les écoles de maturité
Educatore dell'infanzia*	Kindererzieher/in*	Educateur de l'enfance*
Formatore attivo in aziende di tirocinio	Berufsbildner/in in Lehrbetrieben	Formateur en entreprise
Formatore attivo in corsi inter-aziendali	Berufsbildner/in in überbetrieblichen Kursen	Formateur en cours interentreprises
Istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (direttore e personale che esplica un'attività pedagogica)	Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Verantwortliche Person, erzieherisch tätiges Personal)	Etablissement pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (directeur/ et personne chargée de tâches éducatives)
Logopedista	Logopäde/pädin	Logopédiste
Maestro conducente	Fahrlehrer/in	Moniteur de conduite
Operatore sociale*	Sozialarbeiter/in*	Travailleur social*
Orientatore professionale	Berufsberater/in	Conseiller en orientation professionnelle
Psicomotricità (terapista della)	Psychomotoriktherapeut/in	Psychomotricité (thérapeute en)

7. Attività sportive

Denominazione			Osservazioni
Accompagnatore di escursioni in montagna (guida escursionistica)*	Wanderleiter/in*	Accompagnateur en montagne (responsable de randonnée)*	
Gestore di un ufficio per escursioni in montagna	Betreiber/in eines Wanderleiterbüros	Exploitant d'un bureau de randonnées	
Gestore di una scuola di alpinismo	Betreiber/in einer Bergsteigerschule	Exploitant d'une école de varappe	
Gestore di una scuola di sci/sport sulla neve	Betreiber/in einer Ski/Schneesportschule	Exploitant d'une école de ski/sports de neige	Comprende l'insegnamento dello sci, dello snowboard, dello sci di fondo e del telemark
Guida alpina	Bergführer/in	Guide de montagne	
Guida di canyoning	Canyoningführer/in	Guide de canyoning	
Guida di rafting	Raftingführer/in	Guide de rafting	
Istruttore di alianti da pendio	Hängegleiterflüge-Instruktor/in	Instructeur de planeur de pentes	
Istruttore di arrampicata	Kletterlehrer/in	Moniteur d'escalade	
Istruttore di discese in acque vive	Leiter/in Wildwasserfahrten	Moniteur en eaux vives	Comprende le attività con canotti o altri attrezzi sportivi, come canoa, kayak, hydrospeed, funyak o tube
Maestro di sport sulla neve*	Schneesportlehrer/in*	Professeur de sports de neige*	Comprende l'insegnamento dello sci, dello snowboard, dello sci di fondo e del telemark

8. Edilizia

Denominazione			Osservazioni
Architetto d'interni	Innenarchitekt/in	Architecte d'intérieur	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio dei Cantoni di Ginevra e Neuchâtel
Architetto paesaggista	Landschaftsarchitekt/in	Architecte-paysagiste	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio dei Cantoni di Ginevra e Neuchâtel
Architetto*	Architekt/in*	Architecte*	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio dei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Ticino e Vaud
Carrellista	Staplerfahrer/in	Cariste	
Controllore elettricista*	Elektro-Kontrolleur/in*	Contrôleur électricien*	Autorizzazione di controllo giusta l'art. 27 OIBT ¹⁴
Elettricista*	Elektriker/in*	Electricien (ouvrier)*	Autorizzazione d'installazione limitata giusta gli art. 13–15 OIBT
Gruista*	Kranführer/in*	Grutier*	
Impresario costruttore e operatore specialista nel settore della costruzione*	Bauunternehmer/in und Bauspezialistbetreiber/in*	Entrepreneur et spécialiste opératoire en bâtiment*	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone Ticino

¹⁴ O del 7 nov. 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27).

Denominazione			Osservazioni
Ingegnere (altri indirizzi)*	Ingenieur/in (andere Richtung)*	Ingénieur (autres orientations)*	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone Ticino
Ingegnere civile*	Bauingenieur/in*	Ingénieur civil*	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio dei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Ticino e Vaud
Ingegnere geometra patentato*	Patentierter Ingenieur-Geometer/in*	Ingénieur géomètre breveté*	Include le attività regolamentate seguenti: firma di documenti di mutazione (art. 25 OMU ¹⁵), autenticazione di estratti della misurazione ufficiale (art. 37 OMU) e direzione dei lavori concernenti alcuni livelli d'informazione (art. 44 OMU)
Installatore elettricista*	Elektro-Installateur/in*	Installateur électricien*	Autorizzazione d'installazione giusta gli art. 7 e 9 OIBT
Macchinista di cantiere*	Baumaschinenführer/in*	Machiniste de chantier*	
Pianificatore del territorio	Raumplaner/in	Aménagiste	
Responsabile dei piani	Planverfasser/in	Responsable de plans	
Spazzacamino	Kaminfeger/in	Ramoneur	
Urbanista	Stadtplaner/in	Urbaniste	

¹⁵ O del 18 nov. 1992 concernente la misurazione ufficiale (RS 211.432.2).

9. Professioni giuridiche

Denominazione			Osservazioni
Agente d'affari	Handelsagent/in	Agent d'affaires	
Agente giuridico	Rechtsagent/in	Agent juridique	
Consulente in brevetti	Patentanwalt/-anwältin	Conseiller en brevets	
Notaio	Notar/in	Notaire	
Rappresentante in materia fiscale e assicurazione sociale dinanzi al tribunale cantonale	Vertreter/in in Steuer- und Sozialversicherungssachen vor dem Obergericht	Représentant de parties dans les causes fiscales et assurances sociales devant le tribunal cantonal	
Traduttore giurato	Vereidigte/r Übersetzer/in	Traducteur assermenté (traducteur juré)	Dichiarazione obbligatoria soltanto per i servizi prestati sul territorio del Cantone di Ginevra

10. Altri ambiti

Denominazione			Osservazioni
Personale degli impianti nucleari	Personal von Kernanlagen	Personnel des centrales nucléaires	Concerne le diverse funzioni dell'OEPIN ¹⁶

¹⁶ O del 9 giu. 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (RS 732.143.1).

Denominazione			Osservazioni
Prodotti fitosanitari (impiego professionale e commerciale di)	Pflanzenschutzmittel (berufliche und gewerbliche Verwendung)	Produits phytosanitaires (emploi à titre professionnel ou commercial)	
Radiazioni ionizzanti (persone che operano con radiazioni ionizzanti)	Ionisierende Strahlen (Personen, die mit ionisierenden Strahlen umgehen)	Rayonnements ionisants (personnes qui manipulent des rayons ionisants)	Comprende la manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti giusta l'art. 2 LRaP ¹⁷
Specialista della sicurezza sul lavoro*	Spezialist/in der Arbeitssicherheit*	Spécialiste de la sécurité au travail*	

¹⁷ LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione (RS **814.50**).

Allegato 2
(art. 17)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono state modificate come segue:

...¹⁸

¹⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **2013** 2421.

